

**AREA RETE ASSOCIATIVA
Trasporti**

Roma, 28 gennaio 2008
Prot. n. 00280
Circ. n. 4

Oggetto: Decreto Legislativo 234 del 19 novembre 2007

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 Dicembre 2007 il Decreto Legislativo 234 che ha recepito, in ritardo, la Direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Il provvedimento intende regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale e favorire le condizioni di concorrenza.

Le disposizioni del Decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto in conto proprio od in conto terzi contemplate dal [Regolamento CE 561/2006](#), ovvero dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

Sono, quindi, escluse le operazioni di autotrasporto effettuate con veicoli aventi peso massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.

Salvo altre disposizioni nazionali o comunitarie, la disciplina prevista dal Decreto si applicherà, invece, agli autotrasportatori autonomi (non legati ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico) soltanto a decorrere dal 23 marzo 2009.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto, **si intende per orario di lavoro** ogni periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ovvero:

-il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (la guida, le operazioni di carico e scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico, o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto in corso);

-i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il proprio lavoro normale.

Per quanto riguarda gli autotrasportatori autonomi, l'orario di lavoro consiste nel periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro, durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. Invero, **la durata massima della settimana lavorativa** potrà essere estesa a 60 ore, se in un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

Tali limiti potranno essere derogati dai contratti collettivi nazionali di lavoro in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro, che oggettivamente comportano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro, purché il periodo temporale utilizzato quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non sia esteso oltre i 6 mesi.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, ferma restando la tutela prevista dal regolamento 561/2006 sui tempi di guida e di riposo, ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (lavoratori mobili ed autotrasportatori autonomi) non possono lavorare, in nessun caso, per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra 6 e 9 ore e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore.

I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno.

In base all'art. 6 gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili in applicazione del regolamento 561/2006 o dell'accordo AETR.

Qualora, inoltre, si sia svolto lavoro notturno, (almeno 4 ore di lavoro nella fascia tra la mezzanotte e le 7), l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida previsti dall'art. 7 del [**Regolamento CE 561/2006**](#), i riposi intermedi ed i periodi di riposo in precedenza citati, ed i cosiddetti tempi di disponibilità, ovvero i periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate ad iniziare o riprendere la guida, o ad eseguire altri lavori (per es. i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno) e, per i lavoratori mobili che guidano in squadra, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo.

La violazione delle disposizioni dell'art. 4 del Decreto (durata massima settimanale dell'orario di lavoro) comporta la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione, nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% della durata consentita e la sanzione amministrativa da 260 a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione, in caso di superamento della durata massima settimanale di oltre il 10%.

In caso di mancato rispetto dei riposi intermedi (art. 5), è prevista la sanzione amministrativa da 103 a 300 euro, per il superamento dei limiti di lavoro giornaliero connessi all'espletamento di lavoro notturno (art. 7), la sanzione amministrativa da 300 a 900 euro per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata.

Infine, in caso di mancata fornitura ai lavoratori mobili, di informazioni sulle pertinenti disposizioni nazionali in tema di orario di lavoro, sul regolamento interno dell'impresa e sugli accordi tra parti sociali, ovvero in caso di mancata registrazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro.

*Il Responsabile
Dr. Tullio Nunzi*